



TRIBUNALE DI SAVONA
VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 07/04/2026, davanti al Giudice Paola Cappello,

sono presenti

per la parte ricorrente, CASSA EDILE PROVINCIA SAVONA, l'Avv.

██████████ in sostituzione dell'Avv. ██████████;

per la parte convenuta, ██████████ S.R.L., l'Avv. ██████████ in

sostituzione dell'Avv. ██████████.

I procuratori discutono la causa.

Il Giudice

Dato atto si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.

Il Giudice
Paola Cappello





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Lavoro

Il Giudice del Tribunale di Savona, in funzione di giudice unico - in persona della Dott.ssa Paola Cappello - ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al N. R.G. 271 / 2025

promossa da:

CASSA EDILE PROVINCIA SAVONA, elettivamente domiciliato in SAVONA, VIA [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio e la persona dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;

ricorrente

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
domiciliato in [REDACTED], presso lo studio e la persona dell'Avv.
[REDACTED] che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

resistente



Conclusioni:

Come nei rispettivi atti introduttivi:

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso, depositato in data 12.3.2025, la Cassa Edile della provincia di Savona ha proposto ricorso avverso la [REDACTED] s.r.l. al fine di vederla condannare al pagamento dei debiti di natura retributiva, previdenziale e mutualistica vantati nei confronti della [REDACTED] Cooperativa a responsabilità limitata, sostenendo la sostanziale identità soggettiva tra le due realtà imprenditoriali e la cessione occulta della cooperativa alla s.r.l.

Segnatamente, la ricorrente ha esposto:

- di essere creditrice nei confronti della [REDACTED] scarl della somma di Euro 40.952,57 a titolo di contributo progressivo, maturata sulla base dei prospetti delle contribuzioni e degli accantonamenti relativi al periodo 1-7-21 sino al 31-8-22 e per il periodo 1-9-22 sino al 31-12-23;
- che a seguito di successivi ricorsi per decreto ingiuntivo e del saldo solo parziale dell'importo ingiunto, la [REDACTED] scarl risulta tuttora debitrice della somma di Euro 87.174,19 di cui Euro 46.334,23 di natura retributiva e quindi recuperabili ex art. 2112 c.c. presso la [REDACTED] s.r.l. mentre Euro 40.839,98 di natura previdenziale-mutualistica che risulta dovuta dalla medesima s.r.l. ex art. 2560 c.c., per intervenuta cessione occulta di azienda;
- che tale cessione deve ritenersi sussistente in presenza di prosecuzione dell'attività aziendale senza soluzione di continuità e per indici presuntivi inequivocabili.

Ha concluso chiedendo la corresponsione della somma di Euro 87.174,19 a titolo di crediti maturati nei confronti della società cooperativa [REDACTED].

Si è costituita la parte convenuta che ha negato ogni fenomeno successorio tra le due realtà aziendali e a fortiori una cessione occulta di azienda, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e in subordine ha chiesto ammettersi CTU per la corretta quantificazione degli importi dovuti, considerando i cospicui versamenti effettuati.



La causa è stata istruita in via orale e documentale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Per cessione di azienda deve intendersi il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo.

Al fine di un simile accertamento, occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione (cfr. Cass. civ. n. 21481/2009).

La cessione d'azienda prevede determinate formalità per il suo perfezionamento, tanto che l'art. 2556 c.c. richiede che l'atto di cessione rivesta la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e che lo stesso debba essere iscritto nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla stipula.

In assenza di tali formalità, è stata coniata la figura della cessione "occulta" d'azienda in presenza di indici sintomatici di un fenomeno successorio celato.

La cessione occulta può essere provata, dai terzi, senza limiti e, quindi, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. civ., n. 6071/1987, secondo cui "l'art. 2556, I comma cod. civ., ove prescrive la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite (e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni)". Recentemente, sul tema si è pronunciata la Suprema Corte affermando che: "in tema di cessione di azienda, la disciplina di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. - che richiede, ai fini della responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento, la loro risultanza dai libri contabili obbligatori - è applicabile soltanto in presenza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda.(In una fattispecie in cui la compagine sociale e gli organi



amministrativi dell'impresa erano rimasti immutati, la S.C. ha affermato la responsabilità del cessionario, per i debiti anteriori alla cessione, a prescindere dalla loro risultanza dalle scritture contabili" (cfr. Cassazione civile, sentenza del 13.9.2023, n. 26450; in senso conforme cfr. pure Cass. civ., n. 11503/2024, n. 29071/2024 e n. 14020/2025).

In particolare, tale pronuncia, muovendo dalla sentenza n. 5054/2017 delle Sezioni Unite (secondo cui "il cessionario dell'azienda è obbligato, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., alla restituzione conseguente alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente anteriormente alla cessione solo se tale debito risulti dai libri contabili obbligatori, sempre che sussista un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda (non ravvisabile, ad esempio, nelle ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica di un soggetto ed in quella di conferimento dell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale) e salvo che il cessionario stesso abbia inteso assumere anche il futuro debito derivante dall'esercizio dell'azione revocatoria dei pagamenti risultanti dalla contabilità aziendale"), ha ritenuto che non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ., nelle (sole) situazioni in cui vi è una carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda "poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio, ovverosia la salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda".

Nel caso di specie, deve ritenersi insussistente questa alterità soggettiva.

La sede sociale è rimasta inalterata in [REDACTED], Via [REDACTED], il nome della società non è cambiato "[REDACTED]", parimenti la compagine sociale è sostanzialmente la medesima, l'amministratore unico, [REDACTED], era già socio della cooperativa e in sede di interrogatorio ha chiaramente affermato di aver ideato lui stesso il logo [REDACTED] e di avere mantenuto la mail [REDACTED]@gmail.com, trattandosi della sua mail personale.

Parimenti, gran parte dei dipendenti in forze presso la cooperativa sono passati alla s.r.l (doc. 6 di parte ricorrente) e, segnatamente, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

Ancora, due mezzi intestati a [REDACTED] s.r.l hanno impresso sul bagagliaio e sulle fiancate l'indirizzo e-mail [REDACTED]@gmail.com, indirizzo risultante appunto dalle visure camerali come appartenente alla cooperativa.

Infine, ad ulteriore riprova della sostanziale identità soggettiva delle due realtà è la gestione promiscua dell'attività, si evidenzia come la stessa convenuta abbia provveduto ad un pagamento



per conto della cooperativa, tramite il conto corrente della società a responsabilità limitata (cfr. doc. n. 10).

Tali elementi indiziari appaiono gravi, precisi e concordanti e non sono stati smentiti dall'istruttoria testimoniale che, in senso contrario, ha soltanto dettagliato che inizialmente le due realtà hanno operato parallelamente.

Tale circostanza non è decisiva, ben potendo di fatto la cooperativa continuare ad operare, pur in presenza della società a responsabilità limitata, ma con progressivo trasferimento dell'attività principale sull'altra realtà, trasferimento ampiamente dimostrato anche in sede di istruttoria laddove i testi – cfr. [REDACTED] verbale del 9.9.25 – hanno affermato che: “confermo che la scarl anche dopo che i soci di cui mi si chiede hanno lasciato la società ha continuato ad eseguire lavori di edilizia sotto la mia guida dopo febbraio 2024 non ci sono state più denunce alla Cassa Edile né emissione di fatture perché sostanzialmente io ho cercato di mandare avanti la scarl, ma non si sono riuscito”.

Dalle testimonianze rese in giudizio è, poi, emerso che il fatturato aziendale dipendesse dai contatti personali dei singoli soci ed in particolare di [REDACTED] (cfr. interrogatorio di [REDACTED] verbale di udienza del 9.9.25: “quel che posso dire è che la mail [REDACTED]@gmail.com stampigliata sui mezzi della s.r.l di cui alle foto 7 bis di parte ricorrente che mi vengono rammostrate è la mia mail personale: quando sono passato nella s.r.l l'ho portata con me ed ho continuato ad usarla per portare lavoro visto che gli altri della cooperativa lavoro non ne portavano) e di [REDACTED] che, tuttavia, dopo il 2023 hanno dirottato le proprie energie nella società a responsabilità limitata (cfr. [REDACTED], alla medesima udienza sopra citata, che ha dichiarato: “alcuni soci della scarl, considerato che nella scarl non c'era lavoro, ci chiesero di passare nella s.r.l. e così è stato fatto anche se ai nuovi entrati è stato detto chiaramente che passando nella s.r.l. si sarebbero dovuti attenere alle indicazioni di lavoro che ricevevano e si sarebbero dovuti assumere le relative responsabilità”).

Pertanto, in considerazione degli altri elementi sopra indicati è possibile concludere che tale attività imprenditoriale sia stata svolta senza soluzione di continuità e con progressivo trasferimento delle commesse dalla scarl alla s.r.l. in assenza di un'effettiva alterità soggettiva.

Pertanto, alcuna rilevanza può attribuirsi alla mancata iscrizione del debito assunto nei confronti della Cassa Edile nei libri contabili obbligatori della [REDACTED] s.r.l. non trovando, nella specie, applicazione l'art. 2560, comma 2, c.c. (cfr. Cassazione civile, sentenza del 13.9.2023, n. 26450; in senso conforme cfr. pure Cass. civ., n. 11503/2024, n. 29071/2024 e n. 14020/2025).



La convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento della somma di Euro 87.174,19, ex art. 2112 c.c. e 2560 c.c., a favore della ricorrente poiché con riferimento ai rilievi sul quantum deve attribuirsi rilevanza ai decreti ingiuntivi divenuti definitivi, riservandosi in sede esecutiva, le contestazioni su quanto eventualmente già corrisposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura dei minimi tariffari dello scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Savona, nella persona del giudice Paola Cappello, definitivamente pronunciando:

- accertato e dichiarato, per le ragioni di cui in premessa, il subentro della [REDACTED] s.r.l nei crediti e debiti della [REDACTED] cooperativa a responsabilità limitata;
- condanna la [REDACTED] s.r.l al pagamento della somma complessiva di Euro 87.174,19, oltre interessi sino al saldo, a favore della ricorrente dedotto quanto già percepito al medesimo titolo;
- condanna la parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 6.700,00 per compensi, Euro 379,00 per esborsi, oltre Iva e cpa ed accessori come per legge.

Così deciso in Savona, 7 aprile 2026

Il Giudice
Paola Cappello

